

## Commercial Finance

## FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA "(vers. 4/2024)"

## LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

## Informazioni su Toyota Material Handling Commercial Finance AB Succursale Italiana

**Toyota Material Handling Commercial Finance AB Succursale Italiana**  
via del Lavoro n. 91, 40033 Casalecchio di Reno (BO)  
tel +39 051 0022301 – fax +39 051 0022302  
indirizzo email: tmhcf.italia@it.toyota-industries.eu – indirizzo PEC: toyotamaterialab@legalmail.it – sito internet: www.toyota-forklifts.it  
iscritta all'albo delle banche tenuto da Banca d'Italia al n. 3654  
succursale italiana di Toyota Material Handling Commercial Finance AB, ente creditizio autorizzato in Svezia, con sede in Svarvargatan n. 8 – 59581 Mjölby, Svezia.

Dati del soggetto che entra in contatto con l'Utilizzatore in caso di Offerta fuori sede

**NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE** Dati e qualifica del soggetto che entra in contatto con il cliente

Nome/Cognome \_\_\_\_\_

Dipendente

Promotore dipendente, iscritto al n./albo

Qualifica \_\_\_\_\_

Promotore non dipendente, iscritto al n. /albo

## Che cos'è il contratto di locazione finanziaria

La locazione finanziaria (c.d. leasing finanziario) è il contratto di finanziamento disciplinato dall'articolo 1, commi 136 – 140, legge 4 agosto 2017, n. 124, con il quale il Concedente si obbliga a far costruire e/o acquistare dal Fornitore uno o più Beni su scelta e secondo le indicazioni dell'Utilizzatore e, successivamente, a far mettere a disposizione dell'Utilizzatore medesimo quel/quei Bene/Beni, per un determinato periodo di tempo. Con la stipula del contratto di locazione finanziaria, l'Utilizzatore si obbliga a corrispondere al Concedente, per tutta la durata del contratto, il Canone di Locazione. L'ammontare del Canone di Locazione Fisso tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione del Bene/dei Beni e della durata del contratto di locazione finanziaria e rimane invariato per tutta la durata del Contratto, mentre il Canone di Locazione Indicizzato è soggetto a periodica revisione in funzione dell'andamento del Parametro di Riferimento il cui valore iniziale è indicato nel Documento di Sintesi.

Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria, l'Utilizzatore ha il diritto di acquistare la proprietà del Bene/dei Beni a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio di tale diritto, l'obbligo di restituire il Bene/i Beni al Concedente.

## Rischi tipici del contratto di locazione finanziaria

Nella locazione finanziaria l'Utilizzatore assume tutti i rischi connessi al Bene locato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) la ritardata od omessa consegna del Bene da parte del Fornitore; (ii) la consegna di un Bene diverso da quello pattuito; (iii) i vizi e/o i difetti del Bene; (iv) la mancanza delle qualità promesse del Bene; (v) il perimento totale o parziale, il furto, il danneggiamento e/o l'obsolescenza tecnica e/o normativa del Bene.

L'Utilizzatore sopporta ogni rischio connesso ai finanziamenti, ivi inclusi i rischi connessi (i) a modifiche fiscali e (ii) alla mancata ammissione, erogazione e/o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, relative al finanziamento medesimo.

Infine, ove sia pattuita l'applicazione di un tasso fisso ai Canoni di Locazione, l'Utilizzatore è esposto al rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Ove sia pattuita l'applicazione di un tasso variabile, l'Utilizzatore è esposto a (i) rischi connessi a meccanismi di indicizzazione; (ii) all'applicazione di tassi a loro volta composti da tassi soggetti a modifica o sostituzione.

In caso di ritardo nel pagamento delle somme aventi titolo nel contratto di locazione finanziaria, l'Utilizzatore sarà tenuto a pagare gli interessi di mora.

## Firma Elettronica Qualificata

Il Concedente sta adottando un processo di progressiva digitalizzazione che comporta la graduale sostituzione dei documenti cartacei con documenti digitali.

Per attribuire ai documenti digitali il medesimo valore giuridico riconosciuto ai documenti cartacei sottoscritti con firma autografa (vale a dire, con firma apposta di pugno dal sottoscrittore), il Concedente offre all'Utilizzatore la possibilità di sottoscrivere tali documenti digitali con Firma Elettronica Qualificata.

A tal fine, il Concedente consente all'Utilizzatore di fruire, senza oneri aggiunti, del servizio di FEQ erogato da Intesi Group S.p.A. nella propria qualità di Certificatore.

A condizione che l'Utilizzatore acconsenta esplicitamente all'impiego della FEQ nel procedimento di conclusione del contratto di locazione finanziaria – nel qual caso, l'impiego della FEQ sarà l'unica forma idonea a manifestare la volontà per la conclusione del contratto di locazione finanziaria – Intesi Group S.p.A. emette il Certificato Qualificato a nome dell'Utilizzatore; attraverso il Certificato Qualificato, l'Utilizzatore può generare la FEQ da apporre al contratto di locazione finanziaria con il Concedente.

L'Utilizzatore disporrà di una copia dei documenti sottoscritti a mezzo FEQ.

Ove l'Utilizzatore abbia manifestato la volontà di impiegare il servizio di FEQ deve:

- dotarsi, a proprie spese, di un collegamento telematico o telefonico e delle apparecchiature (p. es., un telefono cellulare) indicate nei documenti denominati "Servizio di Certificazione Digitale di Intesi Group – Condizioni Generali", "Intesi Group Trust Service Provision Policy (TSPP)" e "Trust Service Practice Statement", tutti reperibili all'indirizzo <https://www.intesigroup.com/it/documenti/>;
- creare e/o digitare specifiche credenziali informatiche necessarie per la generazione del Certificato Qualificato e la conseguente apposizione della FEQ (p. es., username, password e un codice OTP generato, alternativamente, tramite una app ovvero inviato a mezzo SMS sul numero di cellulare indicato dall'Utilizzatore).

Il diritto dell'Utilizzatore di beneficiare del servizio di FEQ è circoscritto alla sottoscrizione dei documenti che formano il contenuto di un solo e determinato contratto di locazione finanziaria (in altri termini: il servizio di FEQ vale solo per un contratto di locazione di finanziaria; per la sottoscrizione di un altro contratto di locazione finanziaria e della relativa documentazione, a mezzo FEQ, l'Utilizzatore deve concordare con il Concedente l'erogazione di un nuovo, ulteriore servizio di FEQ) ed è limitato a un periodo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di emissione del Certificato Qualificato.

L'adesione al servizio di FEQ può comportare i seguenti rischi:

- la sottrazione, lo smarrimento o l'appropriazione da parte di terzi delle credenziali necessarie per l'apposizione della FEQ;
- la perdita, l'alterazione o la diffusione di informazioni per effetto di interventi sulla rete telematica o telefonica, effettuati da terzi o dovuti a qualsiasi altra circostanza;
- l'impossibilità di utilizzare il servizio a causa di interruzioni o cali di linea o, più in generale, di indisponibilità del collegamento telematico o telefonico.

Il Certificato Qualificato può essere revocato o sospeso durante il periodo della sua validità secondo quanto previsto nei documenti denominati "Servizio di Certificazione Digitale di Intesi Group – Condizioni Generali", "Intesi Group Trust Service Provision Policy (TSPP)" e "Trust Service Practice Statement", tutti reperibili all'indirizzo <https://www.intesigroup.com/it/documenti/>.

Tutte le informazioni relative al servizio di FEQ fornito da Intesi Group S.p.A. sono contenute nei documenti denominati "Servizio di Certificazione Digitale di Intesi Group – Condizioni Generali", "Intesi Group Trust Service Provision Policy (TSPP)" e "Trust Service Practice Statement", tutti reperibili all'indirizzo <https://www.intesigroup.com/it/documenti/>.

## Condizioni economiche

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue costituiscono un elenco completo delle condizioni economiche offerte in relazione al contratto di locazione finanziaria. Tale elenco comprende ogni onere economico, comunque denominato, a carico dell'Utilizzatore.

Costo del bene locato	Da 0 a 25.000 euro	Oltre 25.000 euro
Tasso Leasing massimo applicato	17,1500%	14,1375%

Il Tasso Leasing è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra il costo di acquisto del Bene (al netto delle imposte) e il valore attuale dei Canoni di Locazione e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte).

Qualora l'Utilizzatore abbia optato per il Contratto a Canone di Locazione Indicizzato, il Tasso Leasing corrisponderà alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread, salvo in ogni caso quanto previsto per l'eventuale adeguamento del Parametro di Riferimento alla Data di Conclusione.

Qualora l'Utilizzatore abbia optato per il Contratto a Canone di Locazione Fisso, il Tasso Leasing sarà determinato come somma tra l'I.R.S. (interest rate swap) 5 anni, rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente la data indicata nel frontespizio delle Condizioni Particolari ove è indicato il numero del documento e diffuso dal circuito Bloomberg aumentato dello Spread. Nel caso in cui l'Utilizzatore non sia qualificabile come Micro Impresa, il Concedente si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del Contratto relative al Tasso Leasing al verificarsi del seguente evento: laddove alla data di ricezione del Verbale di Consegna si sia verificato uno scostamento in eccesso o in difetto del parametro IRS 5 anni pari o superiore allo 0,1% rispetto alla sua rilevazione alla data riportata nel frontespizio delle Condizioni Particolari ove è indicato il numero del documento, il Concedente si riserva la facoltà di adeguare il Tasso Leasing per una percentuale pari all'effettiva variazione intervenuta.

Lo Spread massimo applicabile è pari a 8 punti percentuali per anno rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale.

L'importo dei Canoni di Locazione Fissi viene determinato ed indicato nel Documento di Sintesi e rimane invariato per tutta la Durata della Locazione.

L'importo dei Canoni di Locazione Indicizzati è soggetto ad indicizzazione conseguente alla variazione del Parametro di Riferimento (tasso EURIBOR 1M/360) - per la durata pattuita dalle Parti - con arrotondamento al centesimo superiore o inferiore qualora la terza cifra sia diversa da zero, o da intendersi pari a zero qualora il suddetto tasso fosse negativo.

I Canoni di Locazione Indicizzati saranno ricalcolati in funzione della variazione del Parametro di Riferimento rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, rilevata il penultimo giorno lavorativo del mese precedente la data indicata nel frontespizio delle Condizioni Particolari ove è indicato il numero del documento, ed adeguati secondo la seguente formula:  $CR \times 30 \times T / 36000$ , dove:

## Toyota Material Handling Commercial Finance AB Succursale Italiana

Via del Lavoro 91 ■ 40033 Casalecchio di Reno (BO) ■ Italia ■ [www.toyota-forklifts.it](http://www.toyota-forklifts.it)

T +39 051 0022301 ■ F +39 051 0022302 ■ Mail: [tmhcf.italia@it.toyota-industries.eu](mailto:tmhcf.italia@it.toyota-industries.eu) ■ Pec: [toyotamaterialab@legalmail.it](mailto:toyotamaterialab@legalmail.it)

C.F./P.I./R.I. nr. 03585581204 ■ REA n. BO-530987 ■ Iscrizione all'Albo Banche presso Banca d'Italia ■ Codice ABI nr. 03654

Iscritto nell'apposito Elenco annesso al Registro Unico degli Intermediari assicurativi al n/UE0001167

Banca Nazionale del Lavoro Sede di Bologna IBAN IT 46 U 01005 02400 000000007749 – SWIFT/BIC BNLIITRR

Toyota Material Handling Commercial Finance AB: Svarvargatan 8 ■ 59581 Mjölby ■ Sweden ■ Registro nr 556032-5002

Soggetta alla vigilanza di Swedish Financial Supervisory Authority (SFS) e iscritta all'albo banche al n. 41517 ■ Capitale Sociale SEK 50 000 000 i.v.

# Commercial Finance

## MATERIAL HANDLING

CR = capitale residuo nel periodo considerato, così come risultante dal piano di ammortamento del contratto, in corrispondenza di ogni canone locativo;  
T = corrispondente al Parametro di Riferimento maggiorato dello Spread indicato sui Documenti di Sintesi.

L'Utilizzatore può consultare il TEGM sul cartello affisso presso la sede del Concedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (c.d. "Legge antiusura"), nonché sul sito internet del Concedente.

In caso di Offerta Fuori Sede, il Concedente ottiene che all'Utilizzatore sia consegnato un apposito documento contenente il TEGM previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.

In caso di esercizio del Diritto di Opzione Anticipata, l'Utilizzatore dovrà corrispondere al Concedente:

- (i) il Canone di Locazione se mensile ovvero, se del caso, la quota calcolata in ragione di mese del Canone di Locazione avente periodicità superiore a quella mensile (p. es.: bimestrale, trimestrale o semestrale) e non ancora scaduto, (Canone di Locazione mensile ovvero quota) relativi al mese in cui il Concedente ha ricevuto la Comunicazione di Opzione Anticipata; il Canone di Locazione mensile ovvero la quota parte mensile di un Canone di Locazione a periodicità superiore comprendono, oltre al capitale, gli interessi al Tasso Leasing;
- (ii) (a) tutti i Canoni di Locazione, comprensivi di capitale e interessi al Tasso Leasing, non ancora scaduti e, se del caso, la quota che residua di un Canone di Locazione non scaduto (con periodicità superiore al mese) dopo il pagamento di cui al punto (i) che precede; (b) il Prezzo di Opzione; l'importo che risulta dalla somma di quanto dovuto ai sensi delle precedenti lettere (a) e (b) del presente punto (ii) sarà aggiornato con l'applicazione del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali (MRO) pubblicato dalla Banca Centrale Europea;
- (iii) i bolli, le imposte e le tasse (anche per il passaggio di proprietà, se dovute);
- (iv) le spese (anche notarili, se dovute);
- (v) IVA.

Le somme che l'Utilizzatore corrisponde al Concedente in caso di esercizio del Diritto di Opzione Anticipata non costituiscono in alcun modo una forma di indennizzo o di penale a favore del Concedente per l'estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria.

In aggiunta al Canone di Locazione e al Prezzo di Opzione (dovuto ove l'Utilizzatore eserciti il Diritto di Opzione o il Diritto di Opzione Anticipata), l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere al Concedente i seguenti importi, oltre al rimborso delle spese vive sostenute dal Concedente medesimo per l'adempimento delle obbligazioni aventi titolo nel contratto di locazione finanziaria (tutti i seguenti importi devono essere assoggettati a IVA, ove applicabile ai sensi della legge tempo per tempo vigente).

Preammortamento Tecnico:	Tasso Leasing
Tipo di ammortamento:	Progressivo francese
Periodo di calcolo degli interessi:	360 giorni
Tasso di Mora:	Euribor 3M + 5%
Spese per il servizio di FEQ	Gratuito (1)
Commissione di istruttoria:	1.000,00 €
Commissione di istruttoria extra per pratiche agevolate: (Agevolazioni Nuova Sabatini)	400,00 €
Spese di incasso Canone di Locazione:	4,00 € (SP)
Oneri per invio fattura:	5,00 € (SP)
Commissione chiusura contratto di locazione finanziaria:	300,00 €
Commissioni modifiche finanziarie:	
- istruttoria	500,00 €
- perfezionamento	500,00 € (SP)
Commissione modifica domiciliazione bancaria:	50,00 € (SP)
Commissione per modifica scadenza rate:	60,00 €
Commissioni dichiarazioni/certificazioni (decorrenza contratto, regolarità pagamenti):	50,00 € (SP)
Commissione autorizzazione locazione a terzi/subnoleggio (locazione a terzi e/o subnoleggio sono subordinati ad autorizzazione del Concedente):	250,00 € (SP)
Spese invio dichiarazione annuale di trasparenza via posta per l' Utilizzatore:	5,00 €
Commissioni per subentro:	
- istruttoria	400,00 €
- perfezionamento	500,00 € (SP)
Commissioni gestioni bancarie ed amministrative per ogni insoluto:	
- ripresentazione	100,00 €
- gestione amministrativa	100,00 €
Commissione gestione recupero per ogni insoluto a qualsiasi titolo dovuto:	15% del totale dell'insoluto
Oneri copia documenti:	50,00 € (SP)
Commissioni per risoluzione anticipata:	
- conteggio	50,00 €
- perfezionamento	600,00 € (SP)
Oneri invio piano di ammortamento:	40,00 € (SP)
Oneri invio rendiconto:	50,00 €
Commissione rilascio dichiarazioni liberatorie:	150,00 €
Commissione conteggio ai fini IRAP:	50,00 € (SP)
Commissione modifica ragione sociale:	300,00 € (SP)
Commissione modifica indirizzo:	300,00 € (SP)
Commissione modifica partita iva:	300,00 € (SP)
Commissione gestione polizze del Contratto di Assicurazione Non Convenzionato:	500,00 €

Addebito per sollecito invio copia della polizza del Contratto di Assicurazione Non Convenzionato:	100,00 €
Spese gestione Tassa di Proprietà con periodicità annuale	100,00 €
Commissione gestione contravvenzioni e sanzioni in genere	60,00 €
Commissione gestione per regolarizzazione intestazione veicoli	400,00 €
Penale per ogni giorno di ritardo:	100,00 €
- nella restituzione del Bene eccedente i due giorni dal termine della locazione	
- nella comunicazione di un avvenuto sinistro che coinvolge il bene	
- nella comunicazione di un evento lesivo	
Penale per ogni giorno di ritardo nella comunicazione di un avvenuto sinistro di notevole gravità che coinvolge il Bene	200,00 €

(1) Ove l'Utilizzatore scelga di ricevere via SMS il codice OTP necessario per l'apposizione della FEQ, sarà addebitato dal gestore telefonico il costo di ogni SMS sulla base di tariffe applicate dal gestore telefonico medesimo sull'utenza presso cui è stato inviato l'SMS.

**Smart Pack:** con il servizio Smart Pack l'Utilizzatore paga al Concedente, con cadenza mensile e alla medesima scadenza prevista per il Canone di Locazione, un corrispettivo forfetario per usufruire della totalità delle prestazioni contrassegnate con la sigla "SP" nell'elenco che precede, a condizioni economiche migliori rispetto a quelle applicate alle omologhe prestazioni rese in assenza di tale adesione. Il corrispettivo forfetario è **pari a euro 13,00 + IVA**.

In caso di revoca del servizio Smart Pack l'Utilizzatore corrisponderà al Concedente, anziché il corrispettivo forfetario, il corrispettivo indicato in corrispondenza di ogni singola prestazione contrassegnata con la sigla "SP".

L'adesione al servizio Smart Pack è revocabile per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, mediante invio al Concedente di una raccomandata A/R o di una comunicazione a mezzo PEC. La revoca produrrà effetto decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte del Concedente, della raccomandata A/R o della comunicazione a mezzo PEC.

L'adesione al servizio Smart Pack non è mai condizione obbligatoria per ottenere la locazione finanziaria o per ottenerla alle condizioni proposte, né è condizione per ottenerla a condizioni diverse e più favorevoli.

### Altri costi a carico dell'Utilizzatore

Con la stipula del contratto di locazione finanziaria, ove previsto dalla legge o dal contratto medesimo, l'Utilizzatore dovrà sostenere:

- le spese notarili;
- i costi relativi al contratto di assicurazione contro la perdita, il danneggiamento, il furto e l'incendio del bene, nonché sulla responsabilità civile per i danni cagionati dal Bene;
- i costi relativi al contratto di assicurazione contro la responsabilità civile autoveicoli, ove il Bene sia destinato alla circolazione o alla sosta su suolo pubblico o su aree a questo equiparate;
- i costi per il rilascio di garanzie, ove chieste dal Concedente (p.es., la fideiussione).

Tali costi e spese sono determinati direttamente dal terzo che presta il relativo servizio. Le spese, le imposte e le tasse derivanti dal contratto di locazione finanziaria o dal Bene sono **a esclusivo carico dell'Utilizzatore**.

L'imposta di bollo sul contratto di locazione finanziaria, se dovuta secondo la normativa fiscale vigente, è assolta in maniera virtuale con l'autorizzazione n. 2017/43061 del 05/05/2017 della Agenzia delle Entrate Bologna 1.

L'imposta di bollo sul contratto di locazione finanziaria viene addebitata unitamente al primo Canone di Locazione.

### Servizi Accessori

L'Utilizzatore deve assicurare il Bene per tutta la durata del contratto di locazione, stipulando alternativamente il Contratto di Assicurazione Convenzionato ovvero il Contratto di Assicurazione Non Convenzionato.

Ove l'Utilizzatore intenda stipulare il Contratto di Assicurazione Convenzionato, prima della relativa stipula l'Utilizzatore sarà informato circa le condizioni economiche del Contratto di Assicurazione Convenzionato e riceverà la documentazione precontrattuale di trasparenza assicurativa prevista dal decreto legislativo 9 settembre 2005, n. 209 e dai regolamenti IVASS del 2 agosto 2018, nn. 40 e 41, nella versione tempo per tempo vigente.

La tabella che segue indica i costi massimi annuali (comprensivi del premio proposto dall'impresa assicurativa convenzionata e inclusi gli oneri di intermediazione assicurativa spettanti al Concedente) a carico dell'Utilizzatore:

**Polizza All Risks Strumentale:** importo massimo assicurabile pari a € 5.500.000,00  
Costo massimo annuo al lordo delle imposte - IVA esclusa: 1,5% dell'importo finanziato

### Recesso, reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui l'Utilizzatore sia qualificabile come Micro Impresa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 118 TUB, ove sussista un giustificato motivo, il Concedente si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto di locazione finanziaria. Non è consentita la modifica dei tassi di interesse. Resta inteso che le modifiche unilaterali ivi previste non possono comportare l'introduzione di clausole nuove al Contratto. A titolo puramente esemplificativo, possono costituire giustificato motivo: (a) l'inflazione; e (b) il mutamento del grado di affidabilità dell'Utilizzatore in termini di rischio di credito.

Il Concedente comunica all'Utilizzatore la modifica unilaterale mediante raccomandata A/R o comunicazione a mezzo PEC, le quali riportano la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto". Entro 2 mesi decorrenti dal ricevimento della raccomandata A/R o della comunicazione a mezzo PEC, l'Utilizzatore ha il diritto di recedere dal contratto di locazione finanziaria senza penalità e senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del contratto medesimo, l'applicazione delle condizioni praticate prima della proposta di modifica unilaterale.

## MATERIAL HANDLING

Il contratto di locazione finanziaria non prevede altre ipotesi di recesso, né a favore dell'Utilizzatore, né a favore del Concedente.

Nel caso in cui l'Utilizzatore non sia qualificabile come Micro Impresa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 118 co. 2-bis TUB, il Concedente si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del Contratto relative al Tasso Leasing al verificarsi del seguente evento. Laddove alla data di ricezione del Verbale di Consegna si sia verificato uno scostamento in aumento del parametro IRS 5 anni pari o superiore allo 0,5% rispetto alla sua rilevazione alla data riportata nel frontespizio delle Condizioni Particolari ove è indicato il numero del documento, il Concedente avrà il diritto di aumentare il Tasso Leasing per un importo pari all'effettiva variazione percentuale intervenuta. Il Concedente comunica all'Utilizzatore la modifica unilaterale mediante raccomandata A/R o comunicazione a mezzo PEC. Resta inteso che, in tal caso, l'Utilizzatore non ha il diritto di recedere dal contratto di locazione finanziaria.

L'Utilizzatore può inviare al Concedente un Reclamo mediante, alternativamente:

- (i) lettera raccomandata A/R o posta ordinaria a Toyota Material Handling Commercial Finance AB Succursale Italiana – Responsabile Ufficio Reclami, via del Lavoro n. 91 – 40033, Casalecchio di Reno (BO);
- (ii) posta elettronica, all'indirizzo [tmhcf.it.reclami@it.toyota-industries.eu](mailto:tmhcf.it.reclami@it.toyota-industries.eu);
- (iii) posta elettronica certificata, all'indirizzo [toyotamateriallab@legalmail.it](mailto:toyotamateriallab@legalmail.it).

Il Concedente deve rispondere all'Utilizzatore in merito alla questione oggetto del Reclamo entro 60 giorni decorrenti dalla data in cui il Concedente medesimo ha ricevuto il Reclamo. Se il Reclamo ha a oggetto una questione attinente al trattamento dei dati personali dell'Utilizzatore, il Concedente deve rispondere all'Utilizzatore entro un mese decorrente dalla data in cui il Concedente ha ricevuto il Reclamo. Ove la questione oggetto del Reclamo sia complessa e/o siano pervenuti al Concedente un numero elevato di Reclami, il Concedente medesimo può prorogare il termine di 2 mesi. In tal caso, il Concedente informa l'Utilizzatore di tale proroga e dei motivi del ritardo entro un mese decorrente dalla data in cui il Concedente medesimo ha ricevuto il Reclamo.

L'Utilizzatore che non abbia ricevuto riscontro entro 60 giorni dalla ricezione del Reclamo da parte del Concedente oppure che si ritenga insoddisfatto dell'esito del Reclamo, prima di ricorrere al giudice ordinario può esperire il procedimento di mediazione ovvero adire l'Arbitro Bancario Finanziario.

La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, i quali sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia ed erogano il servizio di mediazione nel rispetto della normativa vigente. Il Concedente aderisce al "Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia.

L'esperienza della procedura dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario costituisce, in alternativa al procedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa ai contratti bancari e finanziari.

L'Utilizzatore può reperire tutte le informazioni necessarie ad adire l'ABF:

- (i) consultando l'apposita Guida "ABF in parole semplici", predisposta da Banca d'Italia e consegnata ovvero messa a sua disposizione dal Concedente prima della conclusione del contratto di locazione finanziaria e reperibile sul sito internet del Concedente;
- (ii) accedendo al sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it);
- (iii) chiedendo informazioni presso le filiali della Banca d'Italia oppure presso il Concedente.

L'ABF è competente in materia di controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Se la richiesta dell'Utilizzatore ha a oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a euro 200.000,00.

Sono escluse dalla competenza dell'ABF le richieste di risarcimento del danno che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione del Concedente

Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso. L'Utilizzatore può ricorrere all'ABF previo versamento di un contributo di 20 euro all'ABF medesimo.

## Glossario

**Agevolazioni Nuova Sabatini:** le agevolazioni per l'acquisto di beni strumentali previste dall'articolo 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, come successivamente modificato e integrato.

**Arbitro Bancario Finanziario o ABF:** organismo indipendente e imparziale al quale l'Utilizzatore può rivolgersi in caso di controversie insorte con il Concedente e aventi a oggetto il contratto di locazione finanziaria. Le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario non sono vincolanti, ma se il Concedente non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. L'Arbitro Bancario Finanziario offre un'alternativa stragiudiziale rispetto al ricorso al giudice. Tuttavia, ove l'Utilizzatore non sia soddisfatto della decisione pronunciata dall'ABF può successivamente rivolgersi anche al giudice. Rimane fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di mediazione civile obbligatoria.

**Bene:** il bene o i beni che il Concedente, su indicazione dell'Utilizzatore, ha acquistato e/o fatto costruire dal Fornitore. Salva l'ipotesi in cui l'Utilizzatore eserciti il Diritto di Opzione o il Diritto di Opzione Anticipata, il Bene o i Beni sono di proprietà del Concedente, il quale lo/li fa mettere a disposizione dell'Utilizzatore per la durata della locazione.

**Canone di Locazione** (al plurale, **Canoni di Locazione**): indica, a seconda della soluzione contrattuale scelta dall'Utilizzatore ed indicata nel Documento di Sintesi, il Canone di Locazione Fisso o il Canone di Locazione Indicizzato.

**Canone di Locazione Fisso** (al plurale, **Canoni di Locazione Fissi**): gli importi periodici che l'Utilizzatore corrisponde al Concedente, il cui ammontare è indicato nel Documento di Sintesi.

**Canone di Locazione Indicizzato** (al plurale, **Canoni di Locazione Indicizzati**): gli importi periodici che l'Utilizzatore corrisponde al Concedente, il cui ammontare è determinato tenendo conto del prezzo di acquisto o di costruzione del bene e della durata del contratto di locazione finanziaria ed è soggetto a periodica revisione in funzione dell'andamento del Parametro di Riferimento il cui valore iniziale è indicato nel Documento di Sintesi.

**Certificato Qualificato** (al plurale, **Certificati Qualificati**): il certificato qualificato di firma elettronica che è rilasciato da un Certificatore ed è conforme ai requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) 910/2014.

**Certificatore:** Intesi Group S.p.A., che agisce nella propria qualità di prestatore di servizi fiduciari qualificato. In tale veste, Intesi Group S.p.A. è autorizzato all'emissione e alla gestione dei Certificati Qualificati ed è iscritto nell'elenco dei Certificatori tenuto sia dalla Commissione europea, sia dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale). L'elenco dei Certificatori è reperibile all'indirizzo <https://esigature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home> e all'indirizzo <https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati>.

**Comunicazione di Opzione Anticipata:** la comunicazione con la quale l'Utilizzatore, mediante invio di una raccomandata A/R o di una comunicazione a mezzo PEC al Concedente, esercita il Diritto di Opzione Anticipata.

**Concedente:** ai sensi dell'articolo 1, comma 136, legge 4 agosto 2017, n. 124, la banca o l'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che si obbliga ad acquistare o a far costruire il bene scelto dall'Utilizzatore e lo fa mettere a disposizione di quest'ultimo per un dato tempo e a fronte del pagamento periodico del Canone di Locazione. Nel contratto di locazione finanziaria stipulato con l'Utilizzatore, il Concedente è Toyota Material Handling Commercial Finance AB Succursale Italiana.

**Contratto di Assicurazione Convenzionato:** il contratto quadro di assicurazione stipulato tra il Concedente e una impresa di assicurazione, al quale l'Utilizzatore può aderire. L'adesione al Contratto di Assicurazione Convenzionato è alternativa alla stipula del Contratto di Assicurazione Non Convenzionato.

**Contratto di Assicurazione Non Convenzionato:** il contratto di assicurazione stipulato tra l'Utilizzatore e una impresa di assicurazione. Il Concedente non è parte del Contratto di Assicurazione Non Convenzionato. La stipula del Contratto di Assicurazione Non Convenzionato è alternativa all'adesione al Contratto di Assicurazione Convenzionato.

**Diritto di Opzione:** il diritto dell'Utilizzatore di acquistare dal Concedente la proprietà del Bene. L'esercizio del Diritto di Opzione non riduce la durata del contratto di locazione.

**Diritto di Opzione Anticipata:** il diritto dell'Utilizzatore di acquistare dal Concedente la proprietà del Bene durante la pendenza del contratto di locazione finanziaria e senza attendere la relativa scadenza.

**Firma Elettronica Qualificata o FEQ:** la firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un Certificato Qualificato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 12) del Regolamento (UE) n. 910/2014. In quanto firma elettronica avanzata, la FEQ è: (a) connessa unicamente al firmatario; (b) idonea a identificare il firmatario; (c) creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; (d) collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati. La FEQ ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.

**Fornitore:** il soggetto individuato dall'Utilizzatore che costruisce il bene scelto dall'Utilizzatore medesimo e/o ne trasferisce la proprietà al Concedente. Istruttoria: l'insieme delle pratiche e delle formalità funzionali alla stipula del contratto di locazione finanziaria.

**Micro Impresa:** l'impresa che, al momento della conclusione del contratto è un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo ((104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE)).

**Offerta Fuori Sede:** la promozione, il collocamento e la conclusione del contratto di locazione finanziaria svolte in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Concedente.

**PEC:** il sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'invio di una comunicazione a mezzo PEC equivale a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata A/R cartacea con avviso di ricevimento.

**Preammortamento Tecnico:** il periodo compreso tra la data di stipula del contratto di locazione finanziaria e la data di scadenza del primo Canone di Locazione. In caso di assenza del primo Canone di Locazione anticipato saranno addebitati all'Utilizzatore gli interessi per il Preammortamento Tecnico al Tasso Leasing.

**Prezzo di Opzione:** la somma che l'Utilizzatore deve corrispondere al Concedente per esercitare validamente il Diritto di Opzione o il Diritto di Opzione Anticipata.

**Reclamo** (al plurale, **Reclami**): ogni atto con il quale l'Utilizzatore contesta al Concedente in forma scritta (p. es.: mediante email, comunicazione a mezzo PEC, posta ordinaria) un comportamento o un'omissione del Concedente medesimo.

**Tasso Leasing:** il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra il costo di acquisto del bene (al netto delle imposte) e il valore attuale dei Canoni di Locazione e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte).

**Tasso di Mora:** il tasso applicato agli interessi moratori in caso di ritardo dell'Utilizzatore nel pagamento dei Canoni di Locazione.

**TEGM:** il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (p. es., aperture di credito in conto corrente, crediti personali, leasing, factoring, mutui, etc.) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 e dell'articolo 644 c.p., il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Il TEGM risultante dall'ultima rilevazione, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari.

**TUB:** il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**Utilizzatore:** la persona fisica o giuridica, titolare di partita IVA, diverso da una Micro Impresa che sceglie il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, assume tutti i rischi connessi a tale bene e corrisponde periodicamente al Concedente il Canone di Locazione. L'Utilizzatore stipula il contratto di locazione finanziaria con il Concedente nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e/o professionale. L'Utilizzatore non agisce mai in qualità di consumatore, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo).